



**MISURE OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELLE
MODALITA' DI VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI
DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 9 QUINQUIES DEL D.L. N.52/2021**

Visto l'art. 9 *quinquies* del Decreto Legge n. 52/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2021), introdotto dall'art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021;

ad integrazione di quanto già previsto dal vigente Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottato dall'Ente, che resta valido ed efficace e del quale il presente Regolamento costituisce parte integrante;

le seguenti modalità operative (che potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito di una eventuale evoluzione della normativa di riferimento) verranno adottate nei confronti di tutto il personale dell'Ordine oltre che dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i tali locali. Saranno sottoposti agli obblighi di seguito indicati anche i Consiglieri dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina e della Fondazione Piccatti-Milanese che per l'assolvimento del proprio incarico o della propria funzione dovessero accedere ai locali dell'Ordine Professionale.

In particolare, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici sarà quella degli utenti. Viceversa visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, pertanto, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Tutti i soggetti sopra menzionati (per brevità di seguito denominati i "Destinatari") – in forza dell'obbligo sancito dai commi 1 e 2 del richiamato art. 9 *quinquies* – dovranno possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 52/2021 (i.e. green pass). Non essendo consentite deroghe a tale obbligo, il possesso del green pass non potrà essere comprovato a mezzo di autocertificazione.



1) DIVIETO DI ACCESSO SENZA GREEN PASS

Ai Destinatari non sarà consentito accedere ai locali dell'Ordine senza il possesso del green pass, con la sola eccezione dei soggetti in possesso di valida certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.

Parimenti, non è consentito ad alcun dipendente/collaboratore/stagista dell'Ordine di recarsi presso soggetti terzi per lo svolgimento della propria attività lavorativa nell'interesse dell'Ordine senza il possesso del green pass, con la sola eccezione dei soggetti in possesso di valida certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale.

2) VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1)

Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui al punto 1) che precede, il Datore di lavoro, da intendersi il legale rappresentante dell'organismo di autoregolamentazione, provvede – personalmente o a mezzo di soggetti all'uopo delegati – alla verifica del possesso del green pass da parte di tutti i propri dipendenti e/o dei Destinatari meglio indicati al punto 1) al momento del primo accesso giornaliero nei locali dell'Ordine e quindi, per i dipendenti, prima dell'accesso per l'inizio dell'attività.

Al fine di consentire l'ordinata organizzazione dell'attività di verifica del green pass al momento dell'accesso, tutti i dipendenti che svolgano abitualmente la propria attività lavorativa all'interno dei locali dell'Ordine dovranno accedervi esclusivamente mediante l'ingresso sito in Torino – Via Carlo Alberto, 59 (già normalmente utilizzato per l'accesso agli uffici dell'Ordine), tra le ore 07.50 e le ore 09.00, salvo straordinarietà. E' vietato l'utilizzo di altro varco d'ingresso ad inizio giornata lavorativa; è fatto divieto di accedere ai citati locali prima delle ore 07.50, salvo straordinarietà.

Il dipendente che entri al lavoro dopo le ore 09.00 dovrà chiedere – eventualmente anche telefonicamente, una volta giunto davanti all'ingresso indicato – l'intervento di uno degli incaricati al controllo prima dell'accesso.

In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il controllo all'ingresso non sia possibile, si provvederà alla verifica sul posto di lavoro e/o nel locale in cui i "Destinatari" vengono fatti accedere per svolgere la propria attività. Potranno, in ogni caso, essere svolti controlli a campione (in misura percentuale non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato nel tempo in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa). Tali controlli a campione potranno, a discrezione del Datore di lavoro, essere effettuati anche sul personale già controllato all'ingresso, anche con cadenza non giornaliera.



Ai sensi dell'art. 9 *octies* del D.L. 52/2021, a fronte di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro e da individuarsi di volta in volta, potrà essere richiesto ai Consiglieri/lavoratori/collaboratori/terzi di comunicare anticipatamente, con un preavviso congruo a soddisfare le predette esigenze organizzative, se prevedono di non essere in possesso di valida certificazione (green pass o certificazione medica di esenzione) per una determinata data.

3) DESTINATARI ESENTI DALL'OBBLIGO VACCINALE

I Destinatari eventualmente esentati dalla campagna vaccinale saranno verificati mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tali soggetti – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potranno essere soggetti ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

4) INCARICATI DELLE VERIFICHE

Nei confronti di tutti i Destinatari le verifiche, a tappeto e/o a campione, di cui al punto 2) verranno eseguite dal personale dipendente, all'uopo delegato.

Con riferimento al personale dipendente ed ai terzi che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, dovessero accedere ai locali dell'Ordine, le verifiche verranno espletate dai seguenti soggetti, formalmente incaricati e all'uopo formati:

- Carla Fiore, Milena Oddone, Laura Regis, Valentina Scarcia, Lorella Testa ed Emanuela Viotto, per i controlli effettuati (anche vicendevolmente tra loro) alla mattina e, comunque, prima dell'accesso, nei confronti di tutti i dipendenti dell'Ordine che svolgano abitualmente la loro prestazione lavorativa all'interno dei locali istituzionali;
- Carla Fiore, Milena Oddone, Laura Regis, Valentina Scarcia, Lorella Testa ed Emanuela Viotto, per i controlli da effettuarsi nei confronti dei terzi (a titolo esemplificativo, corrieri, impresa di pulizia, manutentori, ecc..) che, nell'arco della giornata, debbano accedere ai locali dell'Ordine ed alle aree pertinenziali.

5) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, l'Ordine svolgerà, prioritariamente, il relativo controllo all'accesso dei locali istituzionali. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, verranno effettuati dei controlli a campione relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro. Al fine di sopperire al malfunzionamento di uno dei due



sistemi o per prevenire il verificarsi di assembramenti al punto di accesso ai locali, l'Ordine potrà optare, a seconda delle esigenze, per l'uno o per l'altro controllo indistintamente.

In attesa che vengano emanate, attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le specifiche sulle varie funzionalità di verifica automatizzata, l'Ordine procederà ad accertare il possesso di valido green pass esclusivamente tramite lettura ottica del codice a barre dimensionale (QRCode) apposto sul green pass (che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione).

A tal fine si è provveduto a scaricare, su un apposito devices in uso all'Ordine, l'App "VerificaC19" e ad istruire i soggetti incaricati al controllo circa le modalità dello stesso.

E' fatto divieto, a qualunque incaricato del controllo, di utilizzare strumenti diversi da quello fornito dall'Ordine, ivi compresi dispositivi cellulari e/o tablet personali, nonché di richiedere ai soggetti controllati di consegnare copia cartacea del green pass e/o della certificazione medica di esenzione ovvero di rilasciare, in qualsiasi forma, orale o scritta, un'autodichiarazione relativa al possesso del green pass e/o della certificazione medica di esenzione.

In tutti i casi in cui non sia certo dell'identità personale del soggetto che esibisce il green pass e/o la certificazione medica di esenzione, l'incaricato al controllo potrà richiedere al soggetto sottoposto al controllo l'esibizione di un documento di identità.

Al solo fine di consentire gli adempimenti conseguenti, gli incaricati del controllo comunicheranno con immediatezza all'ufficio competente i nominativi dei lavoratori dipendenti e/o degli eventuali collaboratori autonomi risultati non in possesso di valida certificazione e ai quali, quindi, non viene consentito l'accesso. I dati così raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da garantire il pieno rispetto della massima sicurezza e riservatezza; tali dati potranno inoltre essere trasmessi ai soggetti terzi incaricati dei collegati adempimenti (ad es. Società addetta all'elaborazione delle buste paga, Autorità pubbliche competenti) e saranno conservati fino al raggiungimento delle finalità di natura contabile (ad es. mancata erogazione della retribuzione per tutto il tempo in cui l'assenza risulta ingiustificata per mancato possesso del green pass) o imposte dalla legge (ad es. instaurazione di un procedimento disciplinare o trasmissione dei dati raccolti all'organo prefettizio per l'irrogazione di una possibile sanzione) e, comunque, per il tempo strettamente necessario a consentire all'Ordine di



poter dimostrare il corretto adempimenti degli obblighi di legge in caso di contenzioso. La conservazione potrà, altresì, eccedere tali termini qualora dovessero intervenire nuovi provvedimenti da parte dell'Autorità che lo rendessero necessario.

Al di fuori dei suddetti casi, è fatto divieto a qualunque incaricato del controllo di richiedere ai soggetti controllati qualsiasi informazione inerente dati personali e/o le ragioni del rilascio (o del mancato rilascio) del green pass, e/o la sua scadenza, ed è fatto divieto di registrare qualsiasi altro dato del soggetto controllato nonché qualsiasi dato relativo e/o contenuto nel green pass (quali: nominativo e data di nascita del controllato, data di scadenza del green pass, motivazione del rilascio della certificazione, ecc...), in qualsiasi modo acquisito e, dunque, anche se spontaneamente dichiarato dal controllato.

E', infine, fatto divieto di riprodurre, in qualsiasi modo, l'immagine che appare sul lettore ottico al momento in cui si inquadra il QRCode.

6) CONSEGUENZE PER I LAVORATORI SPROVVISTI DI VALIDO GREEN PASS

Il lavoratore (non esentato dalla campagna vaccinale in forza di valida certificazione medica) che dichiara, prima dell'accesso al posto di lavoro, di non essere in possesso di green pass ed il lavoratore che ne venga trovato sprovvisto al momento dell'accesso, non potranno accedere ai locali dell'Ordine, ad alcun fine, e verranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata dovuti a tali motivazioni non sarà dovuta la retribuzione, ad alcun fine (anche previdenziale), ed alcun altro compenso e/o emolumento; tali giornate non sono utili neanche ai fini dell'anzianità di servizio.

A tali lavoratori si provvederà, successivamente all'allontanamento, ad inviare apposita comunicazione – non costituente contestazione disciplinare – di qualificazione dell'assenza come ingiustificata ai fini di cui sopra.

7) CONSEGUENZE PER I LAVORATORI CHE VIOLANO IL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1)

Nel caso in cui – per qualsiasi motivo – un lavoratore (non esentato dalla campagna vaccinale in forza di valida certificazione medica), successivamente all'ingresso, venga trovato all'interno dei locali dell'Ordine privo di green pass, dovrà essere immediatamente allontanato dalla sede; sarà considerato assente ingiustificato (anche in tal caso senza diritto alla retribuzione e ad alcun altro compenso o emolumento comunque denominato, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione - anche di natura previdenziale -



avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario); sarà passibile di sanzione disciplinare secondo le previsioni del vigente CCNL di settore. Il nominativo di tale lavoratore verrà, altresì, segnalato al Prefetto ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 9 *quinquies* del D.L. 52/52021.

In tali casi, non sarà consentita la permanenza nei locali dell'Ordine, ad alcun fine.

Alle medesime conseguenze sarà assoggettato il lavoratore che, all'ingresso o all'interno dei locali dell'Ordine, rifiuti di esibire il green pass.

Restano salve le ulteriori iniziative, anche di carattere penale, in caso di alterazione o falsificazione delle certificazioni in parola (green pass o certificazione medica di esenzione) o di utilizzo della certificazione altrui.

8) PUBBLICITA' - MODIFICHE - AGGIORNAMENTI

Al presente Regolamento verrà data massima pubblicità affinché tutti i Destinatari possano conoscere tempestivamente e nel dettaglio le regole di accesso ai locali dell'Ordine, a far data dal 15 ottobre 2021.

Tale procedura formerà parte integrante del vigente Protocollo condiviso delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus Covid-19 negli Ambienti di Lavoro e, conseguentemente, nell'Addendum al DVR relativo alla valutazione del rischio biologico Covid-19

Il presente regolamento è valido a far data dal 15 ottobre 2021; l'Ordine potrà apportarvi modifiche e/o integrazioni in conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative o di nuovi provvedimenti delle Autorità. In tal caso il Datore di lavoro si impegna sin d'ora a darne immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Torino, 13 ottobre 2021